



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

ORDINANZA N° 43 DEL 17/03/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19.
ORDINANZA PER LA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GIOCO PRESSO I TABACCAI
ED ALTRI ESERCIZI APERTI

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale "

RICHIAMATO in particolare, l'articolo 1, n. 1), del DPCM da ultimo citato ove si dispone che : " Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. "

RICHIAMATA la direttiva emessa dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai), nella quale si richiede il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

VISTO il regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto del gioco d'azzardo patologico;

CONSIDERATO, ai fini del contenimento della diffusione dell'epidemia dover sospendere tutte le tipologie di gioco lecito, che comportano la permanenza di avventori all'interno delle tabaccherie o altri locali autorizzati ad essere aperti, a titolo esemplificativo e non esaustivo ad es. apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento, new slot, video

lottery, slot machine, nonché i giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell'evento anche in forma virtuale, ecc.;

RICHIAMATO il comma 4, dell'art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

RAVVISATA la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie rappresentate, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2002 n. 267, finalizzata al contenimento della diffusione del COVID-19;

ORDINA

1) per i motivi descritti in narrativa, con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, quanto segue:

gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, ecc.), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, hanno l'obbligo della sospensione immediata delle tipologie di gioco lecito che comportano la permanenza di avventori all'interno dei locali dei predetti esercizi (a titolo esemplificativo apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento, new slot, video lottery, slot machine, nonché i giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell'evento anche in forma virtuale, ecc.);

2. la trasmissione del presente provvedimento a:

- Prefettura di Ancona;
- Commissariato P.S
- Comando Compagnia Carabinieri
- Comando Compagnia Guardia di Finanza
- Comando Polizia Locale

3. la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del DL.gs 02.07.2010 n.104, ovvero, entro 120 giorni, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.

Firma

BACCI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.